

DPCM 4 marzo 2020: le FAQ di ANP

1. Fino a quando risultano sospesi i viaggi di istruzione, le visite didattiche, gli scambi e i gemellaggi?

Queste attività risultano sospese sino al 3 aprile p. v. in forza dell'art. 1, c. 1, lettera e) nonché dell'art. 4, c. 1 del DPCM. Quest'ultimo è stato adottato sulla base dell'art. 3 del D.L. n.6/2020, come riportato nella sua premessa.

2. Qual è la disciplina del diritto di recesso?

L'art. 28, c. 9 del D. L. 9/2020 ha applicato alla sospensione dei viaggi disposta dal 23 febbraio al 15 marzo quanto previsto dall'art. 41, c. 4 del D. Lgs. 79/2011 in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché dall'art. 1463 del c. c.. Si ritiene che detta disposizione trovi applicazione per analogia all'ulteriore sospensione disposta dal DPCM fino al tre aprile.

3. I PCTO vanno ritenuti sospesi?

La FAQ n. 3 del MIUR assimila i PCTO alle uscite didattiche estendendo loro la sospensione prevista per queste attività. L'ANP ritiene che, trattandosi di attività didattiche, ad esse debbano essere applicate le disposizioni impartite per queste ultime.

4. La sospensione si estende anche alle mobilità previste dal Programma Erasmus plus?

L'Agenzia Nazionale ha diramato un comunicato nel quale chiarisce che può applicarsi il principio di "causa di forza maggiore". Pertanto, sarà possibile richiedere alla stessa, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare tale clausola relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità. L'Agenzia nazionale invita quindi gli istituti e le organizzazioni interessati a rivedere la pianificazione e la calendarizzazione delle



attività, **posticipando le mobilità – anche in entrata** – in accordo con i partner di progetto e nell’ambito delle rispettive relazioni bilaterali.

5. Il dirigente deve attivare, dal 5 al 15 marzo, la didattica a distanza?

L’art. 1, c. 1, lettera g) precisa che i dirigenti scolastici attivano “per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Non è previsto che il collegio docenti delibera a riguardo. Spetta al dirigente verificare le condizioni di fattibilità della formazione a distanza, valutando le risorse umane e tecnologiche di cui dispone la scuola e le reali condizioni di connettività di cui dispongono le famiglie. A seguito di tale verifica il dirigente individua le modalità operative da adottare, avendo riguardo delle particolari esigenze degli studenti con disabilità e assicurandosi di potere garantire condizioni di piena inclusione.

6. Si possono convocare gli organi collegiali?

Si può pensare ragionevolmente di convocare il consiglio di istituto, i consigli di classe, le articolazioni del collegio dei docenti (dipartimenti, gruppi di lavoro) o singoli docenti (animatore digitale, FFSS, referenti) per la programmazione della didattica a distanza, tenendo conto dell’ampiezza dei locali a disposizione e del numero di persone convocate, individuando soluzioni organizzative rispettose delle raccomandazioni indicate nel decreto. Parimenti si ritiene possibile consentire l’effettuazione della programmazione nella scuola primaria.

In caso di convocazione dell’intero collegio, appare particolarmente difficoltoso il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza.

7. Come comportarsi con i contratti in essere con personale docente e ATA aventi scadenza immediatamente prima e subito dopo il 15 marzo?

Tali contratti non subiscono alcuna alterazione. Il personale ATA è in servizio presso le varie sedi scolastiche e il personale docente contribuisce all’attivazione della didattica a distanza. Non trattandosi di periodo predeterminato di sospensione delle lezioni, non si applica quanto disposto dall’art. 40 del CCNL 2007, esteso anche al personale ATA in virtù dell’art. 60. Ciò significa che il rapporto contrattuale non subisce alcuna interruzione o modifica.

8. Quando è necessario richiedere il certificato medico per la riammissione a scuola degli studenti?

L’articolo 1, c. 1, lettera f) del DPCM 4 marzo 2020 prevede che *la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 dicembre 1990, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione*



di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Si configura, pertanto, una specifica responsabilità in capo al medico che, in base alla legge, è tenuto a notificare tutti i casi di malattie diffuse pericolose per la salute pubblica, e non al dirigente scolastico che, tra l'altro, non può essere al corrente della causa dell'assenza dello studente e deve attenersi a quanto dichiarato dai genitori. Dunque, il dirigente scolastico deve ammettere in classe lo studente che sia stato assente per più di cinque giorni e per il quale non abbia ricevuto dalle autorità mediche competenti la notifica obbligatoria in caso di malattia infettiva.

9. Le attività svolte dalle associazioni sportive nei locali della scuola devono essere sospese?

L'art. 1, c. 1, lettera c) dispone che *lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d).* Ovviamente la disposizione non si rivolge ai dirigenti scolastici ma ai responsabili delle associazioni sportive ai quali spetta di valutare la fattibilità della prosecuzione delle loro attività. In tali circostanze il dirigente si è limitato a concedere gli spazi all'ente locale e non ha nessuna responsabilità circa lo svolgimento delle attività che fanno capo alle predette associazioni.

10. È possibile concedere la modalità “lavoro agile” a chi ne fa richiesta?

A nostro avviso, nonostante il favore con cui guardiamo a tutte le forme flessibili di lavoro, riteniamo complicato, in tempi brevi ed emergenziali, la messa a punto di un sistema di garanzia per il lavoratore e per l'utenza tale da consentire la concessione tout court di tale modalità. La recente circolare n 1/2020 della Funzione Pubblica ha riassunto la disciplina sul lavoro agile, ricordando le priorità da tenere in considerazione nelle richieste provenienti dai lavoratori e sottolineando le misure e gli strumenti più importanti che le pubbliche amministrazioni devono adottare e utilizzare. Alla luce di tale disciplina l'amministrazione è tenuta ad attuare contemporaneamente misure che garantiscano le stesse condizioni di servizio svolte in presenza.

I profili che destano maggiori perplessità riguardano la protezione dei dati personali e il livello di sicurezza dei mezzi informatici utilizzati da casa, la disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la messa a punto di sistemi di reportistica efficaci. Si consiglia, a chi fosse intenzionato a percorrere questa strada, di individuare con esattezza gli adempimenti che possono confluire in questa modalità di lavoro.